

**TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Causa **13144/23**  
R.G.A.C.

Verbale dell'udienza

Oggi **28 dicembre 2023 ore 12:48** davanti al giudice Antonio Costanzo sono comparsi:  
[...]

Successivamente la causa viene decisa come da sentenza a verbale.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

non definitiva nella causa civile n. 13144/2023 R.G. promossa

da

**A. SRL** (...), con sede legale a Bologna  
[...];

- ATTRICE

contro

**R. R.** (...), residente a Bologna  
[...];

- CONVENUTA

\* \* \*

**OGGETTO**

Locazione

\* \* \*

**CONCLUSIONI**Per l'**attrice**:

come da verbale, con richiamo all'atto di citazione e alla memoria autorizzata:

*«Conclude come da atto introduttivo e memoria oggi depositata e in subordine chiede la separazione dei procedimenti con prosecuzione anche delle domande riconvenzionali»*

con richiamo dunque all'atto di citazione e alla memoria autorizzata.

Per la **convenuta**:

come da verbale, con richiamo alla comparsa di risposta:

*«Conclude come da comparsa di risposta con la precisazione relativa alla rinuncia, sia pur in via subordinata, relativa alla domanda di pagamento della sola indennità di occupazione senza titolo; non insiste sulla provvisoria esecuzione perché l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è assorbente».*

**MOTIVI DELLA DECISIONE****1.**

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.



**2.**

La società **A. s.r.l.**, avente sede a Bologna, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo **26 luglio 2023 n. 3335** (emesso, su ricorso depositato il 24 luglio 2023, per la somma capitale di **euro 59.978,08**, oltre «*interessi come da domanda*» e spese processuali) con atto di citazione datato 8 ottobre 2023, notificato via PEC l'**8 ottobre 2023** a **R. R.**

Come si legge nello stesso atto di citazione, il decreto ingiuntivo è stato notificato via PEC all'odierna opponente in data 4 agosto 2023.

**3.**

Va fatto un cenno alla domanda proposta in via monitoria.

Col ricorso depositato il **24 luglio 2023**, **R. R.**, agendo quale erede con beneficio di inventario di **R. B.** (già comproprietario al 50% unitamente a **M. M.** dell'immobile a uso commerciale sito a Bologna, via L. n. [...]), concesso in locazione alla società **L. s.r.l.** cui era subentrata per cessione di azienda 22 dicembre 2000 la società **A. s.r.l.**), aveva affermato che il contratto di locazione nel quale era subentrata **A. s.r.l.** aveva avuto «*regolare esecuzione sino al mese di settembre 2016*» e che «*dal mese di ottobre 2016*» la conduttrice aveva «*omesso di versare la quota di canone di spettanza del comproprietario e co-locatore, signor R. B., fino al rilascio dell'immobile avvenuto nei primi giorni di dicembre 2022, a seguito di scadenza del contratto*».

Su tali premesse, aveva chiesto di ingiungere all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 59.978,08 «*a titolo di canoni di locazione maturati dall'ottobre 2016 alla data del rilascio avvenuto nel dicembre 2022, oltre agli interessi convenzionali del 5% sulle singole partite di debito sino al saldo effettivo*».

Dallo stesso tenore del ricorso si evince che la complessiva somma capitale di euro 59.978,08 comprende anche l'importo di euro 1.658,02 «*per mancato pagamento dell'indennità di occupazione per le mensilità ottobre 2022 e novembre 2022*».

**4.**

Nell'illustrare l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'attrice ha dedotto che:

- il contratto di locazione posto a fondamento della domanda monitoria, stipulato il 1 ottobre 1998 dall'originaria conduttrice **L. s.r.l.** con i locatori **M. M.** e **R. B.** (quest'ultimo deceduto il 30 marzo 2021 e di cui la convenuta **R. R.** era successore universale *mortis causa*) e nel quale essa era subentrata quale cessionaria di azienda, era stato risolto il 30 settembre 2022 (come risultante anche agli atti dell'Agenzia delle Entrate, doc. 5) e pochi giorni dopo le chiavi erano state riconsegnate a **M. M.**, comproprietario dell'immobile, il quale nulla aveva eccipito ed anzi con dichiarazione scritta

8 ottobre 2022 aveva dato atto dell'avvenuto rilascio 5 ottobre 2022 (doc. 6);

- dunque, essa non aveva occupato i locali nei mesi di ottobre e novembre 2022, con conseguente infondatezza della domanda di pagamento di indennità di occupazione;

- i crediti per canoni di locazione maturati da ottobre 2016 a settembre 2019 erano estinti per prescrizione quinquennale, non avendo il dante causa della convenuta mai richiesto il pagamento di quei canoni o compiuto atti interruttivi;

- «*le mensilità eventualmente esigibili*» erano solo quelle riguardanti i canoni di locazione decorrenti da ottobre 2019;



- il corretto calcolo delle mensilità decorrenti da ottobre 2019 sino al 30 settembre 2022, tenuto altresì conto delle «*ricevute emesse dalla società* [ossia, dalla stessa debitrice: non si tratta dunque di quietanze rilasciate dal creditore; ad ogni modo, la convenuta ne ha contestato ogni valore probatorio, anche perché non sottoscritte dal locatore e in contrasto con le risultanze dei bilanci depositati, che alla voce “debiti” riportavano il debito per canoni di locazione impagati, *n.d.r.*] *nei confronti di entrambi i locatori fino a marzo 2021*» (implicitamente l’attrice sembra sollevare eccezione di pagamento parziale), portava ad una somma diversa e minore rispetto a quella richiesta, per quelle stesse mensilità, col ricorso per decreto ingiuntivo;

- R. B., socio di A. s.r.l., era debitore della società attrice per euro 75.000,00;

- la convenuta detiene indebitamente la somma di euro 1.743,04 per deposito cauzionale non ancora restituito alla conduttrice dopo la cessazione della locazione e il rilascio dell’immobile, avvenuto il 5 ottobre 2022 con consegna delle chiavi all’altro locatore M. M.

Su tali premesse, l’attrice ha chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo, di accertare come dovuta per canoni di locazione, limitatamente alle sole diciotto mensilità da aprile 2021 a settembre 2022, la minor somma di euro 14.786,46, per essere prescritto il credito relativo alle mensilità sino a settembre 2019 e non dovute le somme relative ai mesi da ottobre 2019 a tutto marzo 2021; di «*dichiarare la mancata occupazione dell’immobile nei mesi ottobre e novembre 2022*», con conseguente rigetto della corrispondente domanda di pagamento di indennità di occupazione; di dichiarare che R. R. è debitrice verso la società A. s.r.l. della somma di euro 75.0000,00 «*a fronte del mancato versamento del socio defunto B. R., con obbligazione trasferita all’erede per accettazione dell’eredità*» (l’opponente assume l’esistenza di un debito di R. B. quale socio di A. s.r.l. e, a tal proposito, nel punto B) dell’atto di citazione richiama un verbale di consiglio di amministrazione in data 10 settembre 2020 nonché due bonifici eseguiti a suo favore nell’agosto 2022 dagli altri due soci, I. B. [...] s.a.s. e G. S.: bonifici le cui contabili, peraltro, menzionano una, non meglio individuata in atti, delibera del 7 ottobre 2021, successiva al decesso di R. B., e nella causale riportano l’espressione «*versamento socio [...] infruttifero come da delibera del 07/10/2021*»).

In via riconvenzionale, l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta, quale erede di R. B., al pagamento della somma di euro 75.000,00, per debito del *de cuius* verso la società di cui era socio, e dell’ulteriore somma di euro 1.743,04 a titolo di restituzione della quota di un mezzo del deposito cauzionale.

## 5.

La causa è stata iscritta a ruolo il **13 ottobre 2023**.

## 6.

Tempestivamente costituitasi, la convenuta **R. R.** «*in via preliminare e pregiudiziale*» ha rilevato che la causa, avente ad oggetto il mancato pagamento di canoni di locazione relativi ad un immobile in Bologna, via L. n. [...], avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso, e non con citazione, e ha eccepito la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo.



Ha poi svolto, «*per mero tuziorismo*», ulteriori difese nel merito, osservando fra l'altro che il debito per canoni di locazione non era prescritto; che a tutto concedere, avrebbe dovuto scomputarsi la sola mensilità di novembre 2022, «*essendo avvenuta la riconsegna quando la mensilità di ottobre era già maturata*»; che nessun debito aveva R. B. verso la società.

Quanto alle domande riconvenzionali, «*ferma la natura assorbente dell'eccezione preliminare e pregiudiziale*» di tardività dell'opposizione, la convenuta ha eccepito l'assoluta estraneità rispetto all'oggetto della causa della domanda di condanna al pagamento di euro 75.000,00 e dunque l'illegittimità, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della riconvenzionale, perché «*[n]on esiste alcun debito del compianto B. verso la società*».

Ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

#### 7.

Con decreto *ex art. 171-bis c.p.c.* il giudice ha differito la data della prima udienza regolata dall'art. 183 c.p.c. e ha fissato un'apposita udienza per sentire i difensori sulla questione pregiudiziale di rito, di per sé potenzialmente idonea a definire il giudizio, assegnando termine all'attrice per memoria difensiva.

#### 8.

L'attrice ha depositato memoria difensiva con documenti.

#### 9.

All'odierna udienza si è svolta un'ampia discussione su una molteplicità di temi.

#### 9.1.

Il difensore dell'attrice, richiamate le difese svolte nella memoria autorizzata, ha, fra l'altro, contestato l'applicabilità, nel caso di specie, del rito locatizio, perché il rapporto di locazione era già cessato per scadenza del termine, perché la domanda di indennità di occupazione trae origine da un «*rapporto diverso dalla locazione*» (così nella memoria autorizzata), perché la convenuta non era parte del contratto di locazione e dopo la morte del dante causa non aveva preso accordi con l'altro comproprietario agendo solo a contratto già concluso, ma «*soprattutto*» perché «*il debito era stato rimesso dall'avente diritto [R. B., n.d.r.] per fatti concludenti nonché per decisioni assunte in seno al CDA (v. all. 2) in atti*» (così nella memoria scritta); ha dedotto l'abuso del diritto, a fronte della «*pretesa improvvisa di pagamento*» dopo «*la protratta inerzia del creditore [R. B., n.d.r.] nel riscuotere un credito*», tale da ingenerare nel debitore «*la convinzione della remissione del debito*» (così nella memoria scritta); ha sostenuto che R. B., socio della società attrice, «*non aveva mai fatto richiesta agli altri soci della somma a titolo di locazione, come aveva fatto invece il signor M. – comproprietario*» (così nella memoria scritta); ha affermato di non aver potuto depositare prima l'atto di opposizione a causa di problemi tecnici risultanti dai siti ministeriali e da Servicematica, rinviando alla memoria scritta nella quale aveva affermato di avere «*in data 10 e 11 ottobre 2023 [...] tentato molteplici volte di effettuare l'iscrizione a ruolo del presente giudizio di opposizione che, a causa di disservizi segnalati dal Ministero (ed anche in ambito locale) tra il 6 ottobre 2023 e il 13 ottobre 2023, non è stato possibile effettuare prima del 13 ottobre 2023. La dicitura che si poteva leggere durante ogni tentativo di deposito era: "errore inatteso del sistema"*»;



*segnalato prontamente al servizio OpenDot si riceveva un rimando agli eventi e/o comunicazioni ufficiali di quei giorni. Gli eventi telematici avversi spiegano perché, in caso di blocchi Ministeriali a livello centrale e/o locale del sistema, si possono presentare disservizi di diversa natura: mancato deposito degli atti, impossibilità di consultazione dei fascicoli telematici, mancata connessione al dominio di posta elettronica certificata, ecc. Da apposita verifica è risultato che i disservizi registrati nella settimana dal 6 ottobre al 13 ottobre erano iniziati già il 29 settembre 2023 con conseguenti interruzioni il 2, 5, 6, 9 e il 13 ottobre (e ancora nei giorni a seguire). Per l'intero periodo e per ragioni diverse, ma tutte di natura tecnica, impedimenti concreti e oggettivi hanno impedito il deposito prima del 13 ottobre 2023»; ha chiesto la rimessione in termini o in subordine la separazione delle cause, da trattarsi ognuna col rito appropriato in funzione delle domande formulate; ha eccepito il mancato avvio della mediazione obbligatoria nonostante l'opposizione al decreto ingiuntivo; si è opposta alla concessione della provvisoria esecuzione.*

## **9.2.**

Il difensore della convenuta, munito, fra gli altri, del potere di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e accettare l'altrui rinuncia, come da procura alle liti, ha contestato le domande e le eccezioni di parte attrice e ne ha chiesto il rigetto; ha insistito nell'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenuta assorbente; ha eccepito l'inammissibilità delle domande riconvenzionali; ha dichiarato che la convenuta, sia pur in subordine e dunque per l'ipotesi di non pieno accoglimento dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, rinuncia alla domanda di condanna per soli euro 1.658,02 relativamente alle indennità di occupazione per i mesi di ottobre e novembre 2022.

## **10.**

Nel contraddittorio delle parti sono state discusse in udienza le questioni processuali concernenti il rito applicabile, la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di rimessione in termini, l'eccezione di omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

## **11.**

In primo luogo va esaminata la questione, di puro diritto e decidibile allo stato degli atti, riguardante la tempestività dell'instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass., sez. VI-2, ord. 17 novembre 2021, n. 34999).

### **11.1.**

In linea generale si ritiene che abbia carattere prioritario la verifica del rispetto delle disposizioni in tema di mediazione obbligatoria, in quanto la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, stabilita del legislatore per finalità deflattive, si pone a monte dell'inizio del processo: si vedano ora i commi 1 e 2 dell'art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile a decorrere dal 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 149/2022 (in relazione alla previgente disciplina, cfr. Cass., sez. II, 16 ottobre 2023, n. 28695; Cass., sez. II, ord. 24 luglio 2023, n. 22038; Cass., sez. VI-3, ord. 25 novembre 2022, n. 34814; Cass., sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035; Cass., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473).



Tuttavia, speciali disposizioni sono previste per i procedimenti di ingiunzione dal combinato disposto di cui ai novellati comma 6 dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010, e art. 5-*bis*, d.lgs. n. 28/2010 (inserito dall'art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 149/2022), applicabili a decorrere dal 30 giugno 2023 (art. 41, comma 1, d.lgs. n. 149/2022).

Nelle materie, come la locazione, soggette alla regola della mediazione c.d. obbligatoria, il previo esperimento della mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale che sia proposta nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, a meno che non sia instaurato il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.

Infatti, il comma 1 dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 (così come l'art. 5-*quater* relativo alla mediazione demandata) «*non si applica [...] nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 5-*bis**» (art. 5, comma 6, lett. a), d.lgs. n. 28/2010).

L'art. 5-*bis*, d.lgs. n. 28/2010, rubricato «*procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo*», regola espressamente il già controverso profilo del riparto dell'onere di attivare la mediazione (il contrasto di giurisprudenza è stato composto da Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596) e stabilisce, in combinato disposto con l'art. 6, d.lgs. cit., che «*alla prima udienza*», ove la mediazione non sia stata già esperita, il giudice dispone un rinvio di almeno tre mesi dalla scadenza del termine da lui stesso fissato per il deposito della domanda di mediazione e alla «*successiva udienza*» verifica se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta, dichiarando in caso negativo l'improcedibilità della domanda giudiziale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo («*Art. 5-*bis* (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo). - 1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese*»).

Non agevole è il coordinamento tra queste disposizioni e l'art. 171-*bis* c.p.c., la cui lettera sembrerebbe consentire al giudice unicamente di indicare alle parti la questione relativa alla condizione di procedibilità: si discute fra gli interpreti se il giudice debba limitarsi a questa sorta di mera di segnalazione, affinché la questione sia trattata nelle memorie integrative, o se invece possa altresì, previa audizione dei difensori in apposita udienza, fissata su istanza di parte se non d'ufficio, adottare i provvedimenti del caso.

La questione, posta dalle difese dell'attrice, assume connotati particolari quando l'opposizione a decreto ingiuntivo non sia stata ritualmente introdotta.

Se l'omesso esperimento della mediazione può comportare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta in via monitoria solo quando sia stato instaurato il giudizio ex art. 645 c.p.c., allora deve ritenersi che il meccanismo regolato dagli artt. 5-*bis* e 6, d.lgs. n. 28/2010 non operi, per evidente incompatibilità, quando l'opposizione a decreto ingiuntivo sia a sua volta improcedibile o, secondo una diversa lettura, inammissibile, per mancato rispetto del termine assegnato ai sensi dell'art. 641 c.p.c. (cfr., fra le altre, Cass., sez. II, ord. 27 luglio 2022, n. 23418; Cass., sez. lav., 15 ottobre 1992, n. 11318; Cass., sez. lav., 26 marzo 1991, n. 3258; Cass. sez. lav., 1 giugno 1989, n. 2669; Cass., sez. un., 19 aprile 1982, n. 2387;



Cass., sez. I, 17 maggio 1966, n. 1251) oppure per tardiva costituzione dell'opponente (v. Cass., sez. II, 30 dicembre 2021, n. 42040, che parla di «*questione preliminare di rito idonea in astratto a precludere l'esame nel merito dell'opposizione*»; Cass., sez. III, 21 aprile 2010, n. 9442: «*nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito entro il termine assegnatogli, l'improcedibilità dell'opposizione (confr. Cass. civ., 8 marzo 2005, n. 5039; Cass. civ., 14 giugno 2007, n. 13911)*, poiché in tali casi si determina, e per un fatto anteriore alla prima udienza (art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010), la definitività e irrevocabilità del decreto ingiuntivo, che acquista così autorità di giudicato in relazione al credito oggetto della domanda monitoria.

Infatti, sotto il profilo logico-giuridico non può ipotizzarsi la revoca, per omesso esperimento della mediazione (art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010; con riferimento alla previgente, e più oscura, disciplina, v. Cass., sez. III, ord. 22 marzo 2021, n. 8015), di un decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile a causa di improcedibilità o inammissibilità dell'opposizione (sull'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c., v., da ultimo, Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4330, e Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927; sulla verifica della tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, Cass., sez. VI-1, ord. 1 febbraio 2023, n. 3071; sull'efficacia di giudicato che, alla luce del diritto vivente, consegue alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, v. Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479, par. 5.2).

Per queste ragioni nel caso di specie occorre in primo luogo stabilire se il giudizio ex art. 645 c.p.c. sia stato tempestivamente instaurato oppure no.

### 11.2.

E' evidente, alla luce dei documenti prodotti già in fase monitoria e poi nel giudizio a cognizione piena e delle allegazioni e difese di entrambe le parti, ma innanzitutto sulla base del tenore del ricorso depositato il 24 luglio 2023 (cfr. Cass., sez. VI-3, ord. 25 gennaio 2023, n. 2329), che l'odierna convenuta, agendo quale erede di R. B., ha posto a fondamento della domanda monitoria il contratto di locazione 1 ottobre 1998 (doc. 2 allegato al ricorso) ed ha chiesto nei confronti dell'odierna attrice l'ingiunzione di pagamento a titolo di canoni di locazione (salva una voce per indennità da occupazione successiva alla scadenza contrattuale) nella misura di un mezzo di quanto complessivamente dovuto dalla conduttrice: R. R., infatti, è comproprietaria dell'immobile locato.

Pertanto, l'opposizione, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta con ricorso e non con citazione.

Secondo un risalente e tuttora univoco orientamento giurisprudenziale, se proposta con citazione, e non con ricorso, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in materia locatizia non è di per sé inammissibile, ma la verifica della sua tempestività va condotta con riguardo al momento del deposito (oggi telematico) in cancelleria dell'atto di citazione, ossia al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, essendo invece irrilevante, a tal fine, la data della notificazione dell'atto introduttivo (basti qui il richiamo a Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927).

Nella specie, come pacifico, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., ma il deposito è avvenuto dopo i quaranta giorni dalla notifica di ricorso e decreto ingiuntivo.

### 11.3.



Nessun documento è stato prodotto a sostegno dell'istanza di rimessione in termini (artt. 153 e 294, comma 2, c.p.c.).

Nessuna prova l'attrice ha fornito, né ha proposto, in ordine agli asseriti disservizi e problemi tecnici, neppure individuati e descritti con precisione, che avrebbero impedito il deposito telematico dell'atto entro il giorno martedì 10 ottobre 2023 e che, oltretutto, non risultano essere mai stati segnalati alla cancelleria; non è verosimile che gli asseriti, e non meglio identificati, disservizi siano durati, ininterrottamente, nelle giornate dell'8, del 9 e del 10 ottobre 2023; il generico richiamo a segnalazioni provenienti dal Ministero della Giustizia non è neppure accompagnato dal rinvio alle informazioni desumibili dal sito <https://pst.giustizia.it/PST/>; nessuna prova dell'invio dei tentativi di deposito è stata data (cfr. Cass., sez. II, 18 ottobre 2022, n. 30514, relativa ad un caso di dichiarata improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta fuori termine; v. inoltre Cass., sez. I, ord. 8 marzo 2023, n. 6944).

Pertanto, va respinta l'istanza di rimessione in termini, che non supera il giudizio di verosimiglianza e che peraltro è stata formulata dall'opponente solo dopo l'eccezione di tardività sollevata dall'opposta.

#### 11.4.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con riguardo non solo alla parte di domanda avente ad oggetto i canoni di locazione maturati da ottobre 2016 sino a tutto settembre 2022 ma anche a quella voce di credito (euro 1.658,02) che, come chiaramente illustrato nel ricorso ex art. 633 c.c., R. R., sul presupposto della avvenuta cessazione del rapporto locatizio al 30 settembre 2022, ha inteso far valere a titolo di indennità di occupazione per le mensilità di ottobre e novembre 2022: infatti, quell'obbligazione trova direttamente la propria fonte nella disciplina legale in materia di contratto di locazione (art. 1591 c.c.), mentre in fatto è pacifico che l'odierna attrice aveva conseguito la materiale detenzione dell'immobile proprio in forza di quel titolo contrattuale. Indicazioni in tal senso si ricavano anche da Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927, la quale, nel paragrafo 5.8 ha statuito che: «*A differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata dalla Corte d'appello di Palermo a proposito del secondo motivo di gravame, doveva [...] dichiararsi inammissibile perché tardiva l'opposizione proposta dall'Azienda Sanitaria Provinciale - di Palermo con citazione (notificata il 9 ottobre 2014 ma) depositata il 20 ottobre 2014 avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 18 luglio 2014 su domanda della Immobiliare Strasburgo s.r.l. ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell'immobile sito in via Bernini 49/51 di Palermo*» (cfr. altresì Cass., sez. III, 13 ottobre 1980, n. 5489).

Dunque, anche per questa voce di credito la domanda era soggetta al rito speciale delle locazioni, con conseguente onere per l'ingiunta di proporre tempestivo ricorso.

#### 11.5.

La questione relativa alla tempestività dell'opposizione, negata dalla convenuta con apposita eccezione e comunque rilevabile d'ufficio, può essere decisa immediatamente, sentite le parti, poiché il mutamento del rito non ha sotto questo profilo efficacia sanante.

In conclusione, attesa la tardività dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo e l'opposizione, inammissibile, non proseguibile (art. 647 c.p.c.).



E' dunque precluso l'esame delle questioni di merito concernenti la pretesa creditoria fatta valere col decreto ingiuntivo.

## 12.

A ben vedere, però, tenuto conto degli argomenti discussi dai difensori in udienza, la questione pregiudiziale di rito non è idonea a definire l'intero giudizio ex art. 645 c.p.c., che non ha natura meramente impugnatoria e nel caso di specie vede il suo oggetto ampliato in ragione delle domande riconvenzionali dell'attrice: l'inammissibilità dell'opposizione, pertanto, va dichiarata con sentenza non definitiva.

La definitività del decreto ingiuntivo, infatti, non preclude di per sé l'esame delle altre domande proposte dall'opponente, che nel giudizio ex art. 645 c.p.c. ha veste sostanziale di parte convenuta (cfr., fra le tante, Cass., sez. II, 4 marzo 2020, n. 6091). Il solo fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia improcedibile non rende le riconvenzionali dell'opponente automaticamente improcedibili o inammissibili (cfr. Cass., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8083).

Restano così da esaminare alla già programmata udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), anche sotto i profili dell'ammissibilità non meramente correlata all'improcedibilità dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., del rito applicabile, della condizione di procedibilità oltre che della fondatezza o meno nel merito, le due distinte domande riconvenzionali svolte dall'attrice, entrambe autonome rispetto alla domanda proposta in via monitoria e dunque, atteso il loro fondamento, non pregiudicate dalla irrevocabilità del decreto ingiuntivo, benché una di esse (quella relativa alla restituzione della quota di un mezzo del deposito cauzionale) attenga al rapporto di locazione (in ordine alla riconvenzionale del convenuto, sia pure nell'ipotesi di mediazione già esperita sulla domanda dell'attore in materia locatizia, cfr. il provvedimento 5-7 luglio 2023, RG 12668/23, emesso ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dalla Prima Presidente della Corte di cassazione).

Il presente giudizio non è ancora definito ma vede ridotto il proprio oggetto.

Le parti e i difensori, dunque, compariranno alla già programmata udienza di trattazione (v. il decreto 171-bis c.p.c.).

Il regolamento delle spese è demandato alla sentenza definitiva.

E' peraltro opportuno che le parti, già all'udienza di trattazione, raggiungano una soluzione amichevole a definizione dell'intera controversia.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, **non** definitivamente pronunciando nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **dichiara** inammissibile e non perseguibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da A. s.r.l. con atto di citazione notificato l'8 ottobre 2023 a R. R.;
- **dichiara** esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo 26 luglio 2023 n. 3335;
- **conferma** la già programmata udienza di trattazione giovedì 21 marzo 2024 ore 9:15 per le attività di cui all'art. 183 c.p.c., come da decreto ex art. 171-bis c.p.c.

Bologna, 28 dicembre 2023

Il giudice  
Antonio Costanzo

